

**Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -  
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 9 febbraio  
2009, N. 400/A/2009/12.214.30**

Prot. 0000664 del 05/02/2009

OGGETTO: Articolo 19, comma 2 lettera d), del d.lvo. 286/98 e successive modificazioni.  
Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari.  
Risposta quesito.

ALLA QUESTURA DI  
ROMA  
(Rif. Cat. A 12/ Imm. 2009 del 16.0 1.09)  
E, p. c.  
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI

In risposta al quesito proposto da codesta Questura con la nota in riferimento, concernente la possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato ai sensi dell'art. 28, del D.P.R. 394/99 e successive modificazioni in combinato disposto con l'articolo 19, comma 2 lettera d), del d.lvo. 286/98 e successive modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Come noto, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dall'articolo 30 del d.lvo. 286/98 e successive modificazioni che, al comma 1, lettera c), regola le modalità di conversione del titolo di soggiorno precedentemente detenuto in un permesso di soggiorno per motivi familiari sottoponendone la concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente, nonché del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno. È parere di questa Direzione Centrale, pertanto, che il possesso, da parte del richiedente la conversione, di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato in ragione dei dettami normativi sopra richiamati, sia sufficiente a definire regolare la posizione di soggiorno dello stesso.

Il Direttore Centrale  
Rodolfo Ronconi